

CITTA' DI TORINO

Cons.Circ.le
Doc.n. 76/13

Verbale n. XXIII

Provvedimento del Consiglio circoscrizionale n. 5

Il Consiglio circoscrizionale n. 5 convocato nelle prescritte forme, in prima convocazione per la seduta ordinaria dell'8 luglio 2013 alle ore 16,00 presenti nella sede della Circoscrizione in Via Stradella n. 192, oltre al Presidente Rocco FLORIO, i Consiglieri:

AGOSTINO GIUSEPPE	ALU' ORAZIO	ANDOLFATTO LIDIA
BARILLARO RAFFAELE	BRAGANTINI PAOLA	BUDA VINCENZO
CARBOTTA DOMENICO	CIAVARRA ANTONIO	FRANCESE MARIA TERESA
FRAU NEVA	IARIA ANTONINO	IPPOLITO ANTONINO
LA VAILLE LUCA	LEOTTA FABRIZIO	MASERA ALBERTO
MIRTO BENITO	NOCSETTI GIANLUCA	PIUMATTI AMALIA
POLICARO PAOLO	TASSONE FABIO	VALLONE PECORARO FILIPPO
ZUPPARDO GAETANO		

In totale con il Presidente n. 23 Consiglieri

Assenti i Consiglieri: BATTAGLIA GIUSEPPE/TETRO GREGORIO

Con l'assistenza del Segretario: Dott.ssa Claudia LOMORO

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

- 4) C 5 - ART. 2 COMMA 2 - CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA SCIALOJA 8/BIS ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "GIORDANA LOMBARDI". PROPOSTA DI RINNOVO.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C 5 - ART. 2 COMMA 2 - CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA SCIALOJA 8/BIS ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "GIORDANA LOMBARDI". PROPOSTA DI RINNOVO.

Il Presidente Rocco FLORIO di concerto con il Coordinatore della I Commissione Luca LA VAILLE ed il Coordinatore della V Commissione Antonio CIAVARRA riferisce :

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 aprile 2007, mecc. 2007 00553/10, esecutiva dal 30 aprile 2007, veniva approvato il rinnovo della concessione dell'impianto sportivo municipale sito in Via Scialoja 8 bis/A all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Giordana Lombardi" per la durata di anni 5 a partire dalla data di esecutività della suddetta deliberazione, ad un canone di Euro 1.235,00= IVA compresa, rivalutato annualmente in base agli aggiornamenti ISTAT, ponendo tutte le utenze per il 20% a carico del Concessionario e per l'80% a carico della Città.

La concessione è quindi scaduta in data 30 aprile 2012.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Giordana Lombardi", con sede in Torino, Via Scialoja 8 bis/A, C.F. 07074780011, senza fini di lucro come da atto costitutivo e statuto, in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante, Signor Fusaro Giuseppe, ha presentato istanza (ns. prot. 4538/4/80/17 del 26 aprile 2012) di rinnovo concessione dell'impianto in oggetto.

L'impianto sportivo attualmente copre una superficie complessiva di circa 1.693 mq, ed è composto da n. 6 campi da bocce scoperti e non illuminati, n. 1 fabbricato di circa mq 265 costituito da 2 sale ad uso sportivo - ricreativo, un ufficio, un magazzino e due servizi igienici. Si precisa che attualmente non è presente alcun locale adibito ad attività di somministrazione. Qualora il concessionario intenda attivare tale attività sarà tenuto a porre in essere gli adempimenti previsti nell'art. 14 della convenzione di cui all'allegato 1 del presente provvedimento.

Ora, dato che la Circoscrizione 5 non è in grado di provvedere alla gestione diretta degli impianti presenti sul proprio territorio, per la mancanza di personale e per i costi che questa comporterebbe si intende perseguire la linea dell'esternalizzazione dell'impianto in oggetto.

Il nuovo Regolamento n. 295 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc.201204540 /10 del 12 dicembre 2012 esecutiva dal 25 dicembre 2012, prevede all'art 6 che occorre dare adeguata pubblicità, volta all'acquisizione di eventuali manifestazioni d'interesse alla gestione dell'impianto.

A tal fine con determinazione dirigenziale n. 19 del 3 maggio 2013 n. mecc. 201341719/88 è stata approvata la pubblicazione della manifestazione d'interesse con scadenza il 3 giugno 2013 per la presentazione delle domande.

Essendo scaduto il termine senza che sia pervenuta alcuna richiesta, tenuto conto della funzione altamente aggregativa svolta dall'Associazione sul territorio e della buona conduzione dell'impianto effettuata fino ad oggi, al fine di garantirne la continuità dell'utilizzo e dei progetti sportivi avviati, la Circoscrizione intende proporre il rinnovo della concessione per 5 anni alle condizioni esplicitate nell'allegata convenzione facente parte del presente provvedimento (All. 1).

Per la concessione in questione si ritiene congrua la richiesta di un canone annuo di Euro 2.100,00=, con abbattimento del 90% del canone commerciale annuo di Euro 21.000,00= fissato dal Servizio Valutazioni della Direzione Patrimonio con lettera prot. 5056.4.80 VAL del 18 luglio 2012.

Per quanto riguarda le utenze, si propone che le spese telefoniche, la tassa raccolta rifiuti siano a carico del concessionario; i costi di energia elettrica, di riscaldamento e acqua siano a carico della Città in misura dell'80%, e per il 20% a carico del concessionario. I contatori resteranno intestati al concessionario.

Si dà atto che è stata acquisita agli atti l'apposita dichiarazione concernente il rispetto da parte dell'Associazione dell'art. 6 comma 2 della Legge 122/2010.

Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della Delibera della Giunta Comunale 2012-4257/008 del 31.07.2012, come da validazione del Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori" notificata il 20 giugno 2013.

La proposta di rinnovo della concessione alla Società Polisportiva "Giordana Lombardi" è stata presentata e discussa nella riunione congiunta della I e V Commissione di Lavoro Permanente del 7 novembre 2012.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 con il quale tra l'altro, all'art. 42 comma 2, indica le "**competenze proprie**" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 I° c. del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000 ed all'art. 61 I° c. del Regolamento del Decentramento sono :

- favorevoli sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1. di approvare la proposta di rinnovo della concessione, per cinque anni, per i motivi indicati in narrativa che qui integralmente si richiamano, a favore della Società Sportiva Dilettantistica "Giordana Lombardi" con sede in Torino, Via Scialoja 8 bis/A, in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante, Signor Fusaro Giuseppe, dell'impianto sportivo di proprietà comunale sito in Via Scialoja 8 bis/A, della superficie di circa mq. 1.693, con un fabbricato attualmente di circa mq. 265, secondo quanto previsto nella convenzione allegata (All. 1) che fa parte integrante del presente atto e con decorrenza dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione della convenzione medesima;
2. di approvare per la concessione di cui al punto 1) il corrispettivo annuo di Euro 2.100,00=

- IVA compresa, determinato con le modalità espresse in narrativa da versare in un'unica rata anticipata presso l'Ufficio Cassa della Circoscrizione 5 a partire dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva l'allegata convenzione. Detto canone sarà rivalutato annualmente in base agli aggiornamenti ISTAT. Contestualmente al pagamento del canone del primo anno di rinnovo il Concessionario dovrà versare l'indennità d'occupazione dovuta in base all'ultimo canone pagato adeguato Istat fino all'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale;
3. di inoltrare il presente provvedimento alla Divisione Sport e Tempo Libero per i conseguenti atti di competenza in ottemperanza all'art. 6 comma 6 del Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi Comunali n. 295 approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.mecc.2012 04540 /10 del 12 dicembre 2012 esecutiva dal 25 dicembre 2012;
 4. Il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, nelle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico come da allegata dichiarazione debitamente firmata dal Direttore
 5. Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della Delibera della Giunta Comunale 2012-4257/008 del 31.07.2012, come da validazione del Servizio Controllo Utenze Contabilita' Fornitori" notificata il 20 giugno 2013.
 6. di dichiarare attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000.

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Il Consiglio circoscrizionale con votazione per alzata di mano

(al momento della votazione risultano assenti dall'aula i Consiglieri Francese, Nocetti e Zuppardo)

accertato e proclamato il seguente esito:

PRESENTI20
 ASTENUTI3 (Iaria, Leotta e Tassone)
 VOTANTI17
 VOTI FAVOREVOLI17
 VOTI CONTRARI==

All'unanimità dei votanti

DELIBERA

1. di approvare la proposta di rinnovo della concessione, per cinque anni, per i motivi indicati in narrativa che qui integralmente si richiamano, a favore della Società Sportiva Dilettantistica "Giordana Lombardi" con sede in Torino, Via Scialoja 8 bis/A, in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante, Signor Fusaro Giuseppe, dell'impianto sportivo di proprietà comunale sito in Via Scialoja 8 bis/A, della superficie di circa mq. 1.693, con un fabbricato attualmente di circa mq. 265, secondo quanto previsto nella

convenzione allegata (All. 1) che fa parte integrante del presente atto e con decorrenza dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione della convenzione medesima;

2. di approvare per la concessione di cui al punto 1) il corrispettivo annuo di Euro 2.100,00= IVA compresa, determinato con le modalità espresse in narrativa da versare in un'unica rata anticipata presso l'Ufficio Cassa della Circostrizione 5 a partire dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva l'allegata convenzione. Detto canone sarà rivalutato annualmente in base agli aggiornamenti ISTAT. Contestualmente al pagamento del canone del primo anno di rinnovo il Concessionario dovrà versare l'indennità d'occupazione dovuta in base all'ultimo canone pagato adeguato Istat fino all'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale;
3. di inoltrare il presente provvedimento alla Divisione Sport e Tempo Libero per i conseguenti atti di competenza in ottemperanza all'art. 6 comma 6 del Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi Comunali n. 295 approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.mecc.2012 04540 /10 del 12 dicembre 2012 esecutiva dal 25 dicembre 2012;
4. Il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, nelle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico come da allegata dichiarazione debitamente firmata dal Direttore
5. Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della Delibera della Giunta Comunale 2012-4257/008 del 31.07.2012, come da validazione del Servizio Controllo Utenze Contabilita' Fornitori" notificata il 20 giugno 2013.

Il Consiglio circoscrizionale, in conformità all'esito del distinto voto palese, all'unanimità dei presenti

D E L I B E R A

di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L. 267/2000.

CONCESSIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA SCIALOJA 8 BIS/A A FAVORE DELLA A.S.D. "GIORDANA LOMBARDI".

Premesso che la Città ha l'interesse di rinnovare la concessione dell'impianto sportivo sito in Via Scialoja 8 bis/A, con il presente atto tra il Comune di Torino, Codice Fiscale e P. IVA n. 00514490010, con sede in piazza Palazzo di Città n. 1, rappresentato dal Dirigente del Settore Contratti, dott. Giuseppe Bianciotto, nato a Torino, il 24 giugno 1954 e domiciliato per la carica in Torino presso il Comune di Torino, in ottemperanza dell'art. 61 comma 2°, del Regolamento per la disciplina dei Contratti Municipali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 settembre 2012 (mecc. n. 201108018/03), esecutiva dal 24 settembre 2012, e l'A.S.D. "Giordana Lombardi", Codice Fiscale n. 07074780011, con sede legale in Torino, Via Scialoja 8 bis/A, in persona del suo legale rappresentante, Signor Giuseppe Fusaro, come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune, in esecuzione della deliberazione n. mecc. _____ del Consiglio Comunale del _____, esecutiva dal _____, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Descrizione dell'impianto

La Città di Torino concede all'A.S.D. "Giordana Lombardi", di seguito denominato concessionario o convenzionato, la gestione dell'impianto sportivo sito in Torino, Via Scialoja 8 bis/A, che copre una superficie totale di circa mq. 1.615, costituito attualmente da n. 6 campi da bocce scoperti e non illuminati, n. 1 fabbricato di circa mq. 265 costituito da 2 sale ad uso sportivo e ricreativo, un ufficio, un magazzino e due servizi igienici

L'immobile è consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

La Città non è tenuta a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'immobile o connessi a pregiudizio dell'utilizzo dello stesso, o di una sua parte, anche susseguente ai vizi e difetti stessi.

ART. 2

Destinazione d'uso

Il concessionario effettuerà la gestione per lo svolgimento di attività ricreative, culturali e sportive nell'ambito delle funzioni societarie compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione.

Per usi diversi la concessione potrà essere revocata e l'impianto dovrà essere restituito alla Città entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone o cose.

ART. 3*Lavori di adeguamento e miglioria - Nuove Opere*

Il concessionario potrà eseguire lavori di ristrutturazione o nuove opere previa autorizzazione dei competenti Uffici del Comune di Torino a proprie spese e secondo le modalità previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia. In tal caso potrà essere rivista la durata della concessione.

Il concessionario dovrà provvedere all'eliminazione delle barriere architettoniche e alla messa a norma dell'impianto sportivo.

La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità da incidenti o danni causati a terzi eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.

Le eventuali nuove strutture e opere di miglioria si intenderanno acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 Codice Civile, senza che competa alla società convenzionata alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'art. 936 del Codice Civile.

I lavori dovranno essere garantiti dal concessionario tramite polizza assicurativa o fidejussoria pari almeno al 10% dell'investimento proposto che sarà svincolata solo al termine dei lavori e a collaudo ultimato effettuato da tecnico abilitato designato dalla medesima Civica Amministrazione con spese a carico del concessionario (previe verifiche effettuate dagli Uffici Tecnici competenti della Città o da diverso soggetto individuato dalla medesima).

Le opere equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città sono esenti dagli oneri concessori ex art. 17 comma 3, lettera c, del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001.

ART. 4*Durata*

La convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque), con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far data dall'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva il presente disciplinare di convenzione.

*ART. 5***Canone**

Il canone annuo per l'utilizzo dell'impianto è fissato in ragione di Euro 2.100,00= IVA compresa, da versare in un'unica rata anticipata all'Ufficio Cassa della Circoscrizione 5 a far data dall'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva il presente disciplinare di convenzione.

Il canone è stato determinato ai sensi dell'art. 11 del Regolamento n. 295 della Città di Torino.

Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di Leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di convenzioni di impianti sportivi. E' altresì previsto che, nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.

La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi della facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art.

1373 del C.C. in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal convenzionato e non ancora ammortizzati.

In caso di mancato pagamento del canone, la Città, dopo tre mesi, potrà provvedere alla messa in mora del concessionario e potrà avviare la procedura di revoca della concessione.

Contestualmente al pagamento del canone del primo anno di rinnovo, il concessionario dovrà versare l'indennità di occupazione dovuta dal 1 maggio 2012 fino alla data di esecutività della delibera che approva il presente disciplinare, calcolata sulla base dell'ultimo canone pagato e adeguato ISTAT.

ART. 6 **Finalità sociali**

Il concessionario previa richiesta, metterà gratuitamente a disposizione della Circoscrizione 5 e delle scuole cittadine il complesso sportivo.

La Città si riserva il diritto di utilizzare l'impianto per iniziative, non solo sportive, previa comunicazione al concessionario, purché tale uso non pregiudichi l'attività ufficiale del concessionario medesimo.

ART. 7 **Orario di apertura**

Il concessionario dovrà garantire la possibilità di accesso nelle fasce orarie di maggior richiesta.

In ossequio al disposto della Legge 447/95 sull'inquinamento acustico, del D.P.C.M. del 14.11.1997 relativo alla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, della Legge Regionale 52/2000 recante Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico e degli artt. 44 e 45 (titolo V – Tutela della quiete pubblica) del Regolamento di Polizia Urbana, escludendo le attività ricreative non rilevanti ai fini della norma richiamata, l'orario di conclusione dell'attività sportiva svolta nell'impianto dovrà avvenire entro le ore 22.00.

L'impianto sportivo, in orario dalle 22.00 alle 23.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportiva meno rumorosa e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Detto termine delle ore 22,00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 23.00 previa presentazione al Settore Ambiente e Territorio, da parte del convenzionato, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/95, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di torneo o di campionato.

Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'art. 844 del Codice Civile. Tale mancato rispetto può configurarsi nel reato di cui all'art. 659 del Codice Penale.

ART. 8

Tariffe

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario applicherà le tariffe approvate dalla Civica Amministrazione nonché le agevolazioni previste ed applicabili con la deliberazione del Consiglio Comunale di regolamentazione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali.

Le quote di cui sopra saranno introitate dalla società convenzionata a parziale copertura delle spese di gestione. In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).

I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.

Spetta al concessionario indicare ben in vista, all'interno dell'impianto, le tariffe.

ART. 9 Pubblicità e Segnaletica

La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno della struttura che nelle aree esterne ad essa pertinenti, sarà consentita previa autorizzazione della Civica Amministrazione e previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

In linea generale si stabilisce che:

- il materiale pubblicitario dovrà essere a norma anticendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto e usato come arma impropria;
- il concessionario responsabile della sicurezza, della manutenzione, nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;
- l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.

La Civica Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di cui al D.Lgs. 507 del 15/11/1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocimento, con l'attività del concessionario e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.

Il concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con la Città, recante, dopo la dicitura: "Città di Torino", l'indicazione del concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, il numero verde del Settore Sport della Città 800486664, le discipline sportive e le agevolazioni praticate.

Il concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese ed esporre presso l'impianto un certo numero, concordato con la Città, di striscioni, manifesti e/o cartellonistica, contenenti il logo cittadino e/o circoscrizionale. In casi eccezionali tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione.

Eventuali orari di apertura dell'impianto riservati a particolari categorie sociali

dovranno essere esposti nelle bacheche.

Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e dei regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

La Civica Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di posizionare un punto informativo sulle attività ed iniziative della Circoscrizione 5 all'interno dell'impianto.

ART. 10 Obblighi assicurativi

Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lvo 81 del 9/04/2008, e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente convenzione.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.

Il concessionario è tenuto a predisporre il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) così come ogni altra documentazione necessaria e richiesta dalla normativa vigente.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario stipulerà un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:

- contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofe, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile. Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati della Città, competerà al concessionario la stipula di polizza "rischio locativo".
- relativamente alla R.C.T. verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.

Il concessionario provvede alla copertura dei rischi connessi all'esplicazione della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando terzi fra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di Torino.

Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Copie di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici della Circoscrizione 5 prima della stipula e con cadenza annuale dovrà essere inviata copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

ART. 11 Custodia

Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio

personale.

Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

ART. 12 **Obblighi Previdenziali**

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario impiegati presso il Complesso Sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione dei dipendenti e collaboratori delle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.

La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la convenzione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ART. 13 **Divieto di subconcessione**

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la convenzione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessun locale e/o area dell'impianto potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla convenzione, se non previo espresso consenso scritto dalla Civica Amministrazione.

ART. 14 **Bar ed esercizi pubblici**

Alla data di consegna dell'immobile non è presente alcuna attività di ristoro.

Il Concessionario, qualora intenda attivare una attività di ristoro, dovrà darne comunicazione alla Circoscrizione, per il rilascio del nulla osta preliminare alle autorizzazioni/licenze necessarie all'esercizio commerciale, nonché al Servizio Controllo Utenze Contabilità e Fornitori per dichiarare la data di apertura del bar. In difetto saranno addebitate le utenze inerenti l'attività di ristoro, sin dalla data di consegna dell'impianto.

Il concessionario, entro la data di inizio dell'attività, è tenuto alla separazione degli impianti di luce, acqua, riscaldamento con installazione di contatori separati e stipule di appositi contratti di fornitura di cui dovrà produrre copia al Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori direttamente o per il tramite della Circoscrizione concedente.

Il concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro od

affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e sulla somministrazione di alimenti e bevande, purché sia fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il concessionario dovrà darne opportuna comunicazione alla Circostrizione 5 per il preventivo nulla osta.

Il concessionario si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge e dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto ai sensi dell'articolo 3 comma 6 lettera d) della Legge 25 agosto 1991 n. 287.

ART. 15 Manutenzione

Durante la convenzione sono a carico del concessionario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto nel suo complesso, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione dello stesso.

Sono a carico della Città le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del soggetto convenzionato.

In caso di mancato adempimento la manutenzione sarà assolta dalla Città con addebito al concessionario delle spese sostenute.

Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto. La manutenzione ordinaria del verde compete al concessionario, rimanendo in capo alla Città la potatura degli alberi ad alto fusto previa segnalazione del concessionario, custode del bene ai sensi dell'art. 2051 del C.C. Perché il Servizio Verde Pubblico - Gestione possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi devono essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori...). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del convenzionato.

Qualora il concessionario non rispetti tali condizioni, il Settore Verde Pubblico - Gestione non provvederà alla cura delle alberate, la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso.

Il Servizio competente procederà ai sensi dell'art. 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie pregiate esistenti, oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione dell'impianto. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Servizio Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.

ART. 16 Utenze e tassa raccolta rifiuti

Le utenze già intestate al Concessionario e a servizio esclusivo dell'impianto sportivo, sono identificate come di seguito indicato:

- contatore elettrico n. 175540
- riscaldamento a metano contatore n. 0022186725
- utenza idrica contatore n.456901.

Le suddette utenze sono nella misura del 20% a carico del Concessionario e dell'80% a carico della Città, mentre è posto interamente a carico del Concessionario il pagamento delle spese telefoniche ed il pagamento della TARSU.

ART. 17 Controlli

Apposita Commissione di Controllo verificherà la puntuale osservanza della convenzione e dovrà annualmente relazionare al Presidente della Circoscrizione 5.

I funzionari della Circoscrizione 5 e della Città avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sull'ottemperanza alle normative vigenti, sulla gestione e sull'impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria in corso d'opera.

ART. 18 Obblighi a carico del concessionario

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi monetari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al succitato art 3 si applicherà alla concessione la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art 1456 del Codice Civile.

Il Concessionario dovrà comunicare , entro 30 giorni , alla Città eventuali variazioni relative alle cariche sociali e trasmettere annualmente, entro 30 giorni dalla scadenza dell'anno di vigenza della concessione il rendiconto della gestione complessiva resa ai sensi dell'art. 47 della Legge 445/2000, con dettagliata esposizione delle attività svolte e dei costi e ricavi (per gli impianti con attività sportiva e commerciale, anche con contabilità separata delle due attività) dell'impianto oggetto della concessione.

ART. 19 Penali e Revoca

Nei casi di accertati inadempimenti, rilevate a seguito di controlli di cui al precedente art. 17 o di qualunque violazione della concessione o qualunque negligenza nella buona conduzione dell'impianto, sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica Amministrazione, di una somma di denaro a titolo di penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere triplicata in caso di reiterati inadempimenti a seguito di relazione specifica redatta dalla Commissione di cui al precedente art. 17

Qualora l'inadempimento abbia carattere grave o prosegua indipendentemente da quanto previsto al comma precedente, la Civica Amministrazione potrà dichiarare, previa diffida da parte degli Uffici Circoscrizionali, la revoca con deliberazione del Consiglio

Comunale e previa deliberazione del Consiglio Circostrizionale.

La revoca della concessione avrà effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità per la Città di richiesta risarcimento danni. Nulla invece sarà riconosciuto al concessionario a qualsiasi titolo.

Possono essere considerati motivi di revoca:

reiterati e accertati inadempimenti o gravi negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;

grave compromissione delle condizioni igienico –sanitarie o di sicurezza dell'impianto, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;

gravi inadempimenti relativamente all'attuazione del programma di opere programmate di investimento;

reiterato mancato pagamento dei canoni di concessione e/o delle utenze;

fallimento del Concessionario o altra procedura concorsuale o liquidazione coatta amministrativa;

mancata sottoscrizione del contratto o omessa o tardiva presentazione della documentazione richiesta dalla Città, previa diffida espressa, con termine non superiore ai 30 giorni;

altri inadempimenti degli obblighi a qualsivoglia titolo previsti dalla concessione o riconducibili alla stessa.

Per motivate esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal convenzionato e non ancora ammortizzate.

La concessione potrà altresì, essere sospesa per un periodo non superiore a 3 mesi nel caso di eventi sportivi organizzati dalla Città di carattere sovracomunale che necessitano dell'utilizzo dell'impianto sportivo. In tale caso, l'Amministrazione, dopo avere con congruo anticipo informato il Concessionario, si assumerà l'obbligo del pagamento delle utenze dell'impianto durante il periodo della sospensione. Durante il periodo di sospensione della concessione il Concessionario non avrà l'obbligo di versare il canone di concessione.

ART. 20

Risoluzione anticipata della concessione

Il concessionario ha facoltà di richiedere la risoluzione anticipata della concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all'incameramento della cauzione e all'acquisizione di tutte le opere realizzate, fermo restando il diritto a favore della Città all'eventuale risarcimento dei danni, laddove imputabili al concessionario.

Pari facoltà di risoluzione, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e risarcimento degli eventuali danni a favore del concessionario.

ART. 21

Restituzione dell'impianto

Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e manutenzione libero da persone o cose non di proprietà della Città entro tre mesi.

All'atto della restituzione dell'impianto da parte del concessionario, sarà redatto apposito verbale che riporterà oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili, anche una annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura. Copia del suddetto verbale dovrà essere inviata alla Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie - Settore Ispettorato.

ART. 21 Rinnovo

Alla scadenza della convenzione la stessa non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne potrà rivedere i termini. La concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste nella presente convenzione non siano interamente rispettate.

La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata alla Circoscrizione 5 almeno 180 giorni prima della scadenza della convenzione.

In fase di richiesta di rinnovo il concessionario dovrà relazionare in merito alla gestione in scadenza ed in particolare dovrà indicare le fonti attivate per il finanziamento degli oneri di gestione e degli eventuali investimenti, anche attraverso la presentazione dei bilanci societari.

ART. 22 Cauzione definitiva

Il concessionario costituisce cauzione definitiva di Euro 1.050,00= tramite polizza assicurativa o fidejussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere della Città a garanzia degli obblighi contrattuali.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 23 Spese d'atto

Le spese di atto di contratto, di registrazione e conseguenti sono a carico del concessionario.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'suo ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26/04/86 n. 131.

ART. 24 Controversie

Nell'ipotesi di eventuali controversie il convenzionato dovrà eleggere domicilio legale in Torino ed il Foro competente sarà quello di Torino.

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alla normativa vigente.

ART 25
Trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto, saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso la Civica Amministrazione. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione 5.

Il Presidente A.S.D. "Giordana Lombardi"
Giuseppe FUSARO

Il Direttore Circoscrizione 5
Arch. Maurizio FLORIO